



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DELLE
AUDIZIONI PRESSO LA SEZIONE DEL
CONTROLLO SUGLI ENTI

Determinazione del 15 giugno 2026, n. 113



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DELLE
AUDIZIONI PRESSO LA SEZIONE DEL
CONTROLLO SUGLI ENTI

Relatore: Cons. Marcella Papa



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

Adunanza plenaria del 15 giugno 2026

Il Collegio è così composto:

Presidente della Sezione

Antonello COLOSIMO

Presidente aggiunto della Sezione

Chiara BERSANI

Consiglieri

Francesca PADULA

Maria Laura PRISLEI

Marco VILLANI

Francesca Paola ANELLI

Silvana RICCIO

Antonio AGOSTINI

Marcella PAPA

Primi Referendari

Andrea MAZZIERI

Daniela CIMMINO

Patrizia ESPOSITO

Sabrina FACCIORUSSO

Marco CAVALLARO

Alessandra MOLINA

Ruben D'ADDIO

Pierlorenzo CAMPA

Chiara BASSOLINO

Referendari

Costantino NASSIS

Francesca LEOTTA

Mara ROMANO

visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214;



CORTE DEI CONTI

viste la legge 21 marzo 1958 n. 259 e la legge 14 gennaio 1994 n. 20, come novellata dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1;

visti, in particolare, l'art. 16 del t.u. n. 1214 del 1934, ai sensi del quale *“La Corte ha diritto di chiedere ai Ministri, alle amministrazioni ed agli agenti che da esse dipendono, le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese, e tutte le notizie e i documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni.”*; l'art. 6 della legge n. 259 del 1958, che dispone che *“qualora la Corte dei conti ritenga insufficienti, ai fini del controllo, gli elementi ad essa pervenuti in base alle disposizioni degli articoli 4 e 5, può chiedere agli enti controllati ed ai Ministeri competenti informazioni, notizie, atti e documenti concernenti le gestioni finanziarie”*; l'art. 3, c. 8, della legge n. 20 del 1994 e ss.mm.ii., ai sensi del quale *“Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti”*, tutti come interpretati alla luce del principio del contraddittorio, intendendo le informazioni e le notizie (distinte da atti e documenti) acquisibili nel corso di audizioni dei soggetti coinvolti; visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14 del 16 giugno 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato da ultimo dalla deliberazione delle Sezioni riunite n. 1/DEL/2024 e dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza del 29 maggio 2024, n. 223;

visto il Nuovo Regolamento interno della Sezione del controllo sugli enti, di cui alla determinazione dell'Adunanza plenaria n. 112 del 15 giugno 2026;

udito il relatore Presidente di Sezione Antonello Colosimo;

rilevato che, ai sensi dell'art. 8 (*“Istruttoria”*), c. 5 del richiamato Nuovo Regolamento *“Il magistrato istruttore, nell'esercizio delle sue attribuzioni, di concerto con il Presidente, **di norma dispone audizioni** e può disporre, ispezioni, accertamenti diretti, delegare adempimenti istruttori a funzionari delle pubbliche amministrazioni e avvalersi di consulenti tecnici ai sensi dell'art. 3, c. 8, della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 come novellata, da ultimo, dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1”*;



CORTE DEI CONTI

rilevato, ancora, che il medesimo Nuovo Regolamento (art. 9, “Determinazioni di rilievo”, c. 3) prevede che “3. Il Presidente titolare, su richiesta del magistrato istruttore, può disporre di procedere ad **audizioni** di dirigenti e altre figure apicali dell’Ente. Delle audizioni è, di norma, redatto processo verbale a cura del funzionario assegnato al magistrato istruttore per il controllo sull’ente di cui si tratta”; nel medesimo articolo (c. 2) è previsto lo stesso iter anche per questioni relative al Ministero vigilante;

rilevato, altresì, che ai sensi del medesimo articolo, al c. 4 “Le questioni suscettibili di formare oggetto di rilievo, che richiedono per un esauriente giudizio l’acquisizione di dati valutativi degli enti e dei Ministeri interessati, sono trattate secondo la seguente procedura:

- a) il Presidente titolare, ove ritenuto necessario in virtù della complessità o rilevanza della questione, convoca l’adunanza plenaria per l’esame preliminare della stessa;
- b) la Sezione, quando ritenga insufficienti i dati necessari per la formulazione del giudizio, può - con propria determinazione - disporre l’acquisizione di ulteriori informazioni, notizie, atti e documenti, ai sensi dell’art. 16 del testo unico n. 1214 del 12 luglio 1934, degli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 259 del 21 marzo 1958 e dell’art. 3, c. 8, della legge n. 20 del 14 gennaio 1994;
- c) il Presidente titolare, sulla base delle risultanze istruttorie, comunica ai Ministeri e agli enti interessati i termini della questione, richiedendo loro deduzioni entro un termine prefissato; li informa della data di adunanza della Sezione e della facoltà di partecipazione dei soggetti legittimati (Presidente o Direttore generale dell’ente, dirigenti dei Ministeri di prima fascia) per l’esercizio dell’eventuale contraddittorio in forma orale, salvo che ritenga sufficiente il mero contraddittorio cartolare o mediante altre modalità telematiche, nei modi di cui all’art. 5, c. 3;
- d) salvo che sia stato disposto il contraddittorio in via cartolare, alla data fissata la Sezione procede in adunanza pubblica, anche con modalità telematiche nei modi di cui all’art. 5, c. 3, all’**audizione** dei rappresentanti dei Ministeri e degli enti, se presenti; quindi, adotta formale determinazione in Camera di consiglio, nella composizione delimitata ai componenti del Collegio. Il Presidente può disporre che l’audizione si svolga in camera di consiglio quando vi sia l’esigenza di garantire una più spedita definizione dello schema di referto.”;

rilevato (artt. 11, c. 5, e 12 del Nuovo Regolamento interno della Sezione) che possono essere



CORTE DEI CONTI

oggetto di esame della Sezione argomenti o questioni che afferiscono a più enti degli stessi raggruppamenti o più enti di raggruppamenti diversi o argomenti di ordine generale; rilevato, ancora, che, ai sensi dell'art 7 ("Funzioni di coordinamento del Presidente"), c. 4, *"Il Presidente titolare assicura il coordinamento, con le altre articolazioni della Corte, delle attività che la Sezione svolge per concorrere a comporre il quadro conoscitivo della finanza pubblica allargata, a norma dell'art. 10-bis c. 2 del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (del. SS.RR. n. 14/2000)";*

rilevato che il medesimo articolo, al c. 5, stabilisce che *"Il Presidente titolare assicura il coordinamento con la Sezione di controllo per gli affari europei e internazionali per lo svolgimento - nel rispetto del programma annuale coordinato con le linee guida delle Sezioni Riunite ed in connessione con il programma della Corte dei conti europea - di indagini specifiche sulla gestione dei fondi dell'Unione europea, a norma dell'art. 10, c. 3-ter, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (del. SS.RR. n. 14/2000)";*

dato atto, infine, che la Sezione, con le proprie delibere programmatiche annuali, definisce le priorità di indagine, approcciando il controllo anche in modo trasversale su più enti contemporaneamente per identificare *trend*, criticità sistemiche o buone pratiche; in particolare, nella Programmazione dei controlli intestati alla Sezione, adottata con delibera n. 9 del 2026, è specificato che il *"controllo della Sezione verrà condotto anche in chiave comparativa per gruppi di enti omogenei per mission istituzionale, per normativa di settore, per coerenza sistemica, anche al fine di individuare criticità strutturali e differenze operative e buone pratiche gestionali, estendendo l'attuale analisi per gruppi (le Automobile club locali e provinciali, le fondazioni lirico-sinfoniche, i consorzi fluviali, gli enti parco nazionali e gli enti della rete della Giunta storica nazionale), anche ad altri soggetti attualmente analizzati singolarmente, ma che presentano la stessa base normativa istitutiva e/o gestionale (es. le Casse previdenziali privatizzate; le Autorità di bacino distrettuale e le Autorità di sistema portuale; le Agenzie; gli enti di ricerca). Potranno essere predisposti referti finalizzati ad analizzare attività finanziarie svolte nell'ambito di settori specifici (es. energia, previdenza, sanità, trasporti, investimenti, agricoltura etc.);"*



CORTE DEI CONTI

considerato che le audizioni rappresentano un atto istruttorio volto anche ad acquisire informazioni, pareri o chiarimenti necessari e propedeutici ai fini dell'oggetto del controllo o dell'indagine della Sezione;

ritenuta l'esigenza di definire in maniera più puntuale le modalità di svolgimento delle audizioni che si renda necessario e/o opportuno disporre nei confronti degli enti sottoposti a controllo, dei Ministeri vigilanti o anche di soggetti diversi per argomenti o questioni di carattere più generale o inerenti al concorso della Sezione a comporre il quadro conoscitivo della finanza pubblica allargata o ad indagini specifiche sulla gestione dei fondi dell'Unione Europea, di cui all'art. 7, cc. 4 e 5 del Nuovo Regolamento interno della Sezione, tenuto conto delle richiamate specificazioni in sede di Programmazione annuale;

DELIBERA

il procedimento delle audizioni presso la Sezione del controllo sugli enti è disciplinato secondo le modalità contenute nell'allegato alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione avrà efficacia dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Corte dei conti.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

IL RELATORE
Marcella Papa
(f.to digitalmente)

PRESIDENTE
Antonello Colosimo
(f.to digitalmente)

depositata in segreteria
DIRIGENTE
Fabio Marani
(f.to digitalmente)

PROCEDIMENTO DELLE AUDIZIONI DISPOSTE DALLA SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

Principi generali

Le audizioni disposte dalla Sezione del controllo sugli enti configurano un rilevante atto istruttorio volto ad acquisire informazioni, pareri, chiarimenti o qualsiasi ulteriore elemento conoscitivo necessari ai fini dell'acquisizione della più ampia e approfondita conoscenza rispetto all'oggetto di controllo e/o di indagine affidata alla Sezione.

Le relative modalità di svolgimento devono rispettare i principi fondamentali di trasparenza, imparzialità e correttezza procedurale, di seguito meglio specificati:

- principio di legalità e imparzialità: l'audizione deve essere svolta nel rispetto delle norme vigenti e con la massima oggettività, garantendo un approccio neutro da parte degli uditori;
- principio del contraddittorio: garantisce la completezza dell'istruttoria e il diritto dei soggetti interessati di interloquire con la Sezione;
- principio di trasparenza e pubblicità: le audizioni, ove non protette nel caso di segreti di stato, industriali oppure ove siano coinvolti soggetti vulnerabili o dati sensibili, devono rispettare la pubblicità, assicurando la conoscibilità dell'attività svolta;
- principio di rappresentatività: nella selezione dei soggetti da audire, si tiene conto della loro rappresentatività e del diretto interesse all'oggetto del controllo o dell'indagine.

Tipologie di audizioni e titolarità della convocazione

Esistono due tipologie di audizioni:

A) audizioni ai fini di referto annuale;

B) audizioni ai fini di segnalazione al Ministero vigilante e/o al Parlamento.

A) Audizioni ai fini di referto annuale

Tale tipologia è declinata in 4 sottotipi, rispetto ai quali può mutare la titolarità della convocazione:

1) art. 8 "Istruttoria", c. 5 *"Il magistrato istruttore, nell'esercizio delle sue attribuzioni, di concerto con il Presidente titolare o del Presidente aggiunto in ragione delle rispettive materie, di norma dispone **audizioni**..."*: si tratta di audizioni che il magistrato istruttore dispone, di norma, nel corso dell'istruttoria relativa ad un ente sottoposto al proprio controllo. In tal caso, il titolare della convocazione sarà il magistrato istruttore e dovrà disporla di concerto (tramite posta elettronica contenente l'indicazione degli argomenti o delle questioni su cui l'audizione dovrà vertere) con il Presidente titolare o aggiunto; il Presidente potrà concordare sulla necessità/opportunità dell'audizione, dandone avviso con lo stesso mezzo.

2) art. 9, "Determinazioni di rilievo", c. 3) *"Il Presidente titolare, su richiesta del magistrato istruttore, può disporre di procedere ad **audizioni** di dirigenti e altre figure apicali dell'Ente..."*: si tratta di audizioni, ritenute necessarie e/o opportune dal magistrato istruttore nel corso dell'istruttoria relativa ad un ente sottoposto al proprio controllo, su argomenti o questioni sulle quali ravvisa di dover promuovere un procedimento di rilievo ai sensi dell'art. 8 della legge n. 259 del 21 marzo 1958 o del c. 8 dell'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e ss.mm.ii; in tal caso, il magistrato istruttore provvederà alla conseguente attività informandone il Presidente titolare, rimettendone allo stesso le risultanze e, ove ritenga, potrà chiedere allo stesso, di disporre l'audizione di dirigenti e altre figure apicali dell'Ente o di un Ministero vigilante (c. 2); in tal caso, la titolarità della convocazione, ove non demandata al magistrato istruttore, sarà del Presidente titolare, che ne informerà il magistrato istruttore. Le comunicazioni tra magistrato istruttore e Presidente avverranno via posta elettronica.

3) artt. 11, c. 5, 12 e 7, cc. 3 e 4 e Programmazione annuale: tali disposizioni prevedono la possibilità che siano effettuati indagini/approfondimenti su argomenti o questioni di carattere generale relativi a più enti di uno stesso raggruppamento o a più enti di diversi raggruppamenti per identificare *trend*, criticità sistemiche o buone pratiche o, ancora, che la Sezione, con le altre articolazioni della Corte, concorra a comporre il quadro conoscitivo della finanza pubblica allargata o che siano disposte, in coordinamento con la Sezione di controllo per gli affari europei e internazionali, indagini specifiche sulla gestione di fondi dell'Unione europea, a norma dell'art. 10, c. 3-ter, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti; ancora, come specificato in sede di Programmazione, potranno

essere effettuate indagini anche in chiave comparativa per gruppi di enti omogenei per *mission* istituzionale, per normativa di settore, per coerenza sistemica, anche al fine di individuare criticità strutturali e differenze operative e buone pratiche gestionali, estendendo l'attuale analisi per gruppi anche ad altri soggetti attualmente analizzati singolarmente, ma che presentano la stessa base normativa istitutiva e/o gestionale; potranno, altresì, essere predisposti referti finalizzati ad analizzare attività finanziarie svolte nell'ambito di settori specifici (es. energia, previdenza, sanità, trasporti, investimenti, agricoltura etc.): in tutti tali casi, allo scopo di acquisire il parere, le conoscenze tecniche o le testimonianze di esperti, specialisti o figure istituzionali sulle specifiche tematiche oggetto di indagine, il Presidente titolare, in virtù del suo potere di coordinamento, potrà disporre le audizioni di tali soggetti (in coordinamento, ove necessario per le indagini sulla gestione dei fondi europei, con la Sezione di controllo per gli affari europei e internazionali);

4) art. 9, c. 4, lett. d): *d) salvo che sia stato disposto il contraddittorio in via cartolare, alla data fissata la Sezione procede in adunanza pubblica, anche con modalità telematiche nei modi di cui all'art. 5, c. 3, all'audizione dei rappresentanti dei Ministeri e degli enti, se presenti; quindi, adotta formale determinazione in Camera di consiglio, nella composizione delimitata ai componenti del Collegio. Il Presidente può disporre che l'audizione si svolga in camera di consiglio quando vi sia l'esigenza di garantire una più spedita definizione dello schema di referto*": si tratta di audizioni dei rappresentanti dei Ministeri e degli enti relative a questioni complesse e rilevanti suscettibili di rilievo nei confronti di un ente sottoposto a controllo; tali audizioni sono disposte dal Presidente e si tengono, ove i soggetti da audire siano presenti, nel corso dell'adunanza pubblica convocata ai sensi dell'art. 9 c. 4, del Nuovo Regolamento della Sezione, secondo le modalità ivi stabilite;

B) Audizioni ai fini di segnalazione al Ministero vigilante e/o al Parlamento.

La Sezione, nell'ottica di segnalazione al Ministero vigilante e/o al Parlamento, intende procedere ad audizioni ove gli *stakeholder* segnalino questioni di particolare complessità o interesse pubblico afferenti alle attività di controllo intestate alla Sezione.

In tali casi, il Presidente - previa camera di consiglio che, informata sulla segnalazione, delibera di procedere con approfondimenti istruttori - ove ritenga opportuno acquisire informazioni o

notizie dal segnalante, dispone l'audizione, il cui esito - fatti gli eventuali ulteriori approfondimenti che si rendano necessari - potrà essere comunicato, sotto forma di segnalazione, al Ministero vigilante e/o al Parlamento.

Soggetti auditi

I soggetti da convocare potranno essere, a seconda del tipo di audizione, dirigenti apicali di Ministeri, amministratori e dirigenti apicali di enti sottoposti a controllo, esperti, specialisti o figure istituzionali di provata esperienza e competenza rispetto a specifiche tematiche oggetto di indagine o *stakeholder*.

Fasi del procedimento comuni alle audizioni di tipo A), punti 1, 2 e 3 e B)

1. Avvio e convocazione

- indizione: il titolare della convocazione stabilisce la necessità dell'audizione sulla base dello stato dell'istruttoria o dell'indagine (anche nei casi di potenziale procedimento di rilievo): nel caso in cui il titolare sia il magistrato istruttore, questi dovrà chiedere tramite posta elettronica al Presidente titolare o aggiunto in ragione delle ripartite materie di disporre l'audizione, dandone le relative motivazioni;
- convocazione: i soggetti da audire vengono convocati dal titolare della convocazione con nota formale contenente l'oggetto, la data, l'ora e il luogo (o il *link* per la modalità da remoto nei casi di cui all'art. 5, c. 3);
- preavviso: deve essere garantito un congruo preavviso (almeno 5 gg.).

2. Svolgimento dell'audizione

- modalità: l'audizione può svolgersi in presenza o in modalità telematica (art. 5, c. 3);
- contenuto: l'audizione verterà sull'oggetto specifico dell'indagine.

3. Verbalizzazione

- processo verbale: delle audizioni viene, di norma (salvo i casi di audizione protetta, per cui si veda nota 1) redatto un processo verbale a cura del funzionario assegnato al magistrato istruttore (o di altra figura individuata dal Presidente titolare per le audizioni di cui al punto 3), che costituisce prova documentale delle dichiarazioni rese;

- contenuto del verbale: il verbale deve contenere le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti, le domande poste e le risposte fornite;
- sottoscrizione: il verbale viene firmato dal verbalizzante, dal magistrato che conduce l'audizione e dall'audito, con firma autografa o digitale. Nel caso di firma autografa, il documento cartaceo sarà acquisito digitalmente al fascicolo. Una copia del verbale potrà essere consegnata, ove richiesta, al soggetto audito.

4. Conclusione

- acquisizione agli atti: il verbale viene acquisito al protocollo della Sezione e inserito nel fascicolo istruttorio, diventandone parte integrante; nel caso di audizioni di tipo B, rappresenta il primo atto del fascicolo che viene aperto ai fini della segnalazione;
- valutazione: la Sezione utilizzerà gli esiti dell'audizione a fini di referto (A) o della segnalazione (B).

CORTE DEI CONTI - SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

